

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1919 del 21/12/2020

Seduta Num. 50

**Questo** lunedì 21 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2020 **si è riunita in** video conferenza

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2020/2050 del 15/12/2020

**Struttura proponente:** SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI  
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY, LAVORO, FORMAZIONE

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017 N. 1 'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26" E S.M.I."

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), ed in particolare le disposizioni in essa contenute riguardanti l'obbligo di istituire un sistema di ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, ed un sistema di controllo per i rapporti di ispezione, effettuati dall'autorità pubblica in modo indipendente;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", e successive modifiche introdotte con la Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63", ed in particolare le disposizioni ivi riportate in materia di:
  - esercizio, conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici;
  - criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati delle ispezioni degli impianti termici;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Considerato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 9, del citato D.Lgs. n. 192/2005 le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso riportate;

Tenuto conto che:

- ai sensi del successivo art. 17, le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Viste:

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e le successive modifiche apportate con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 "Legge Comunitaria per il 2014" e con la legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 "Legge

Comunitaria per il 2016", ed in particolare l'art. 25-quater della L.R. n. 26/2004, ove si prevede che la Regione approvi un Regolamento che definisca le modalità attraverso cui istituire:

- un organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività controllo ed ispezione sugli impianti termici, stabilendone altresì le modalità di funzionamento.
  - un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
  - un sistema di verifica periodica degli impianti di cui al punto precedente, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
  - un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
  - un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER);
- la propria deliberazione n. 1578 del 13 ottobre 2014, recante Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica, e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i.;

Richiamato:

- il Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26" e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito indicato come "Regolamento";

Preso atto che:

- all'art. 5, comma 5 lett. b) del Regolamento è previsto l'obbligo di registrazione degli impianti termici nel Catasto Regionale CRITER, mediante registrazione del relativo libretto di impianto;
- in particolare, le disposizioni attualmente vigenti in merito a tale obbligo prevedono che:

- gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento e deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi);
- il libretto di impianto ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente Regolamento e inerenti l'impianto medesimo;
- per gli impianti esistenti, la predisposizione e registrazione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
- il responsabile di impianto è tenuto a richiedere a tali soggetti la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati;
- la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica: a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;
- al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati;

Preso inoltre atto che:

- all'art. 24, comma 3 lett. a) del Regolamento è previsto che l'assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 lett. b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del

responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;

- all'art. 27, comma 4 del Regolamento è previsto che la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, possa essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a);

Preso atto infine che:

- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 ART-ER S.Cons.p.a. - società in-house della Regione Emilia-Romagna - svolge il ruolo e le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, e che tra le funzioni attribuite rileva in particolare la implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici CRITER;
- dall'attivazione del Catasto ad oggi sono stati registrati in via definitiva circa 1.200.000 impianti, quasi tutti relativi a impianti di climatizzazione invernale, con una copertura stimata rispetto all'intero parco regionale degli impianti soggetti all'obbligo di registrazione non superiore al 75%;
- sono invece ancora pochissime le registrazioni di libretti relativi ad impianti di climatizzazione estiva, soggetti all'obbligo di registrazione se di potenza termica > 12 kW;

Considerato che:

- la registrazione dell'impianto termico viene effettuata dal manutentore dell'impianto, ed è previsto che essa avvenga in occasione di un intervento di manutenzione al fine di non gravare i cittadini di eccessivi ed ingiustificati costi;
- nel periodo emergenziale dovuto al carattere diffusivo dell'epidemia da COVID-19, le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici operate dai manutentori hanno subito un notevole decremento dovuto alla necessità di rispettare il distanziamento sociale ed alla mancanza nel periodo interessato di protocolli che garantissero le condizioni per l'effettuazione in sicurezza delle relative operazioni;
- tenuto conto del numero di impianti ancora da registrare ancora molto elevato e dei tempi tecnici necessari, con riferimento all'attuale stato di implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici ed in relazione alle condizioni sopra esposte si ritiene non praticabile l'ipotesi che il suo completamento da parte dei manutentori autorizzati possa avvenire entro il termine del 30 dicembre 2020, che il Regolamento indica come data limite per evitare l'irrogazione della relativa sanzione a carico del responsabile di impianto;

- tale situazione comporta dunque il rischio di esporre i cittadini alla possibilità di trovarsi sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto, senza che essi abbiano avuto la possibilità di provvedervi conformemente alla procedura prevista;
- una proroga della scadenza di cui all'art. 27, comma 4 del Regolamento, entro la quale la mancata registrazione del libretto di impianto, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) consentirebbe ai cittadini di provvedere a tale obbligo senza la necessità di richiedere ai manutentori un intervento ad hoc, che risulterebbe oltremodo antieconomico e non conforme alle disposizioni normative, evitando anche che si generino le condizioni per essere soggetti a sanzioni inappropriate;
- nel contempo, l'assunzione di tale proroga consentirà di attivare ulteriori azioni di informazione ai cittadini circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto termico e delle relative eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 ART-ER S.Cons.p.a. - società in-house della Regione Emilia-Romagna - svolge il ruolo e le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, e che tra le funzioni attribuite rileva in particolare la implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici CRITER;

Preso altresì atto che si rende opportuna la modifica di alcuni termini riportati nell'Allegato A del citato Regolamento Regionale, al fine di uniformarne il contenuto alle vigenti disposizioni nazionali;

Tenuto conto degli esiti della consultazione con le Associazioni di categoria più significativamente coinvolte dalle disposizioni di cui al Regolamento, nell'ambito dell'incontro con il Tavolo Regionale per l'Imprenditoria del 22 settembre 2020, ed acquisite le osservazioni formulate in merito all'opportunità di assumere provvedimenti di modifica all'art. 27 comma 4 del Regolamento, prevedendo una proroga dei termini entro i quali la mancata registrazione del libretto di impianto, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto senza che venga applicata la relativa sanzione;

Evidenziato che la modifica proposta non apporta snaturamenti al complesso delle disposizioni previste dal Regolamento, consentendone anzi una più corretta applicazione;

Ritenuto quindi opportuno, prevedere la modifica del comma 4 dell'art. 27 del Regolamento, con la previsione che la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER, così come la sua registrazione errata o incompleta, possa

essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 12 mesi dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24, comma 3 lett. a);

Ritenuto altresì opportuno prevedere la modifica dell'Allegato A "Termini e definizioni" del Regolamento, in modo da conformarne i contenuti alla citata normativa nazionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 1547 del 9 novembre 2020 recante "Schema di Regolamento regionale "Modifica del Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 recante 'Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.'";

Preso atto che:

- in data 4 dicembre 2020 la Commissione referente "Territorio, ambiente, mobilità" ha espresso parere favorevole, ai sensi dall'art. 28, comma 4, lettera n.) dello Statuto, sullo: "Schema di Regolamento regionale "Modifica del Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 recante 'Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari , a norma dell'art. 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.'", con nota prot. AL/2020/25439;

- con Deliberazione Assembleare n. 35 dell'11 dicembre 2020 l'Assemblea Legislativa ha formalizzato l'espressione del parere di conformità, ai sensi dall'art. 28, comma 4, lettera n.) dello Statuto;

Ritenuto, pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, completare l'iter di adozione del citato regolamento regionale di modifica del Regolamento 3 aprile 2017, n.1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 2, dello Statuto per quanto concerne il potere di iniziativa di leggi e regolamenti da parte della Giunta Regionale, approvandone il testo definitivo, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato B);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato

parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato C);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 83/2020 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

- n. 733/2020 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Richiamate inoltre:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 13141/2020 recante "Proroga incarichi dirigenziali in scadenza. Conferimento dell'incarico di responsabile ad interim del Servizio "Attuazione



e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FESR"

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla

A voti unanimi e palesi

### **D E L I B E R A**

per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento regionale "Modifiche al Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 'Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26" e s.m.i.", che si allega al presente atto (Allegato A), corredato della relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato B) e della scheda tecnico finanziaria (Allegato C), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di non apportare alcuna altra modifica al Regolamento regionale n. 1/2017 e s.m.i., ad eccezione di quanto contenuto nel presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, dello Statuto regionale il provvedimento di cui al precedente punto 1), allegato a) alla presente deliberazione, dovrà essere emanato con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

## ALLEGATO A

**Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 (Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26)”**

### Articolo 1

Finalità, ambito di applicazione e coordinamento normativo.

1. Con il presente regolamento si inseriscono modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) volte a superare le criticità generatesi nel periodo emergenziale dell'epidemia da Covid 19, che ha rallentato le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici operate dai manutentori per la necessità di rispettare il distanziamento sociale, e si prevedono disposizioni per il necessario raccordo normativo.
2. Ferma restando la sostituzione degli articoli del regolamento regionale n. 1 del 2017 ad opera del regolamento regionale 30 luglio 2018, n. 2 (Approvazione della modifica del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari) gli articoli 2 e 3 provvedono alla ulteriore modifica del medesimo regolamento per le finalità di cui al comma 1.
3. L'articolo 4 modifica l'allegato A del medesimo regolamento n. 1 del 2017, fermi restando gli altri allegati a tale regolamento.
4. L'articolo 5 abroga il regolamento regionale 20 novembre 2019, n.7 (Schema di modifica del regolamento 3 aprile 2017, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della l.r. 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”), salvo quanto ivi previsto.

### Articolo 2

Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. La lettera b) del comma 5, dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 2017 è sostituita dalla seguente:  
“b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 30 giugno 2020”

### Articolo 3

Modifiche all'articolo 27 del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. Il comma 4 dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 1 del 2017 è sostituito dal seguente:

“4. La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all’articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a).”.

#### Articolo 4

##### Modifiche all’allegato A “Termini e definizioni” del regolamento regionale n. 1 del 2017

1. Nell’allegato A al regolamento regionale n. 1 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole “Contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.” è aggiunto il seguente capoverso: “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.”;
  - b) le parole “Generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: • prodotto dalla combustione; • ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); • contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; • contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.” sono sostituite dalle seguenti: “Generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.”;
  - c) le parole “Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” sono sostituite dalle seguenti: “Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”;

- d) dopo le parole “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.” è aggiunto il seguente capoverso: “Microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.”;
- e) dopo le parole “Proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.” è aggiunto il seguente capoverso: “Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali.”;
- f) dopo le parole “Scaldacqua unifamiliare: apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.” sono aggiunti i seguenti capoversi:
- 1) “Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici: a) climatizzazione invernale (H): fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione dell'acqua calda sanitaria (W): fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) ventilazione (V): sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni d) climatizzazione estiva (C): compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; e) l'illuminazione artificiale (L): fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) (T) g) sistemi di automazione e controllo (B).
  - 2) Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi. Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata.
  - 3) Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.
  - 4) Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

- 5) Sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.”.

#### Articolo 5

##### Abrogazione del regolamento regionale n. 7 del 2019

1. E' abrogato il regolamento regionale n. 7 del 2019, ferma restando la soppressione del comma 2 dell'articolo 22 del regolamento regionale n. 1 del 2017.

## ALLEGATO B

### RELAZIONE

**REGOLAMENTO REGIONALE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017 N. 1 (ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26)"**

La proposta di modifica di cui alla presente deliberazione è composta da due articoli del Regolamento Regionale n. 1/2017 e s.m.i. rispettivamente relativi a:

1. la proroga del termine entro il quale il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione degli impianti termici nel catasto regionale degli impianti termici può essere regolarizzata dal responsabile di impianto senza che venga applicata la relativa sanzione
2. la modifica dell'allegato a "termini e definizioni"

Premesso che all'art. 27 comma 4 del regolamento è previsto che la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER, così come la sua registrazione errata o incompleta, possa essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza prevista all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la relativa sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a), la proposta di delibera in oggetto riguarda essenzialmente la proroga di tale termine, ferma restando la scadenza di riferimento per l'assolvimento dell'obbligo.

In merito all'obbligo di registrazione degli impianti termici nel relativo Catasto Regionale CRITER si ricorda che le disposizioni oggi vigenti prevedono che:

- il libretto di impianto deve essere registrato nel catasto regionale CRITER entro il 30 giugno 2020 (data determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 20 novembre 2019)
- la registrazione viene effettuata dalle aziende di manutenzione degli impianti, in occasione dell'intervento periodico di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto, su delega del responsabile di impianto: sono circa 3.000 le aziende di manutenzione registrate sulla piattaforma CRITER in possesso delle credenziali per operare la registrazione dei libretti di impianto
- qualora il responsabile di impianto non adempia a questo obbligo, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro
- ad oggi sono stati registrati nel catasto CRITER in via definitiva circa 1.200.000 impianti: si può stimare che tale cifra costituisca all'incirca il 75 / 80 % degli impianti di questo

genere soggetti all'obbligo di registrazione

Scaduto il termine per l'obbligo di registrazione al 30 giugno 2020, con la modifica apportata dal Regolamento n.7 del 2019, è stato previsto un arco temporale di 180 giorni (e quindi fino al 31 dicembre 2020) all'interno del quale la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto senza che venga applicata la relativa sanzione.

Scaduto tale termine, si dovranno attivare le procedure di controllo per la individuazione degli impianti che non sono stati registrati entro tale termine, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Tenuto conto che la registrazione dell'impianto termico viene effettuata dal manutentore dell'impianto, ed è previsto che essa avvenga in occasione di un intervento di manutenzione al fine di non gravare i cittadini di eccessivi ed ingiustificati costi, ed in considerazione del fatto che nel periodo emergenziale dovuto al carattere diffusivo dell'epidemia da Covid 19, le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici operate dai manutentori hanno subito un notevole decremento dovuto alla necessità di rispettare il distanziamento sociale ed alla mancanza nel periodo interessato di protocolli che garantissero le condizioni per l'effettuazione in sicurezza delle relative operazioni si ritiene non praticabile l'ipotesi che il completamento delle operazioni di registrazione da parte dei manutentori autorizzati possa avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Tale situazione rischia dunque di esporre i cittadini al rischio di trovarsi sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto, senza che essi abbiano avuto la possibilità di provvedervi conformemente alla procedura prevista.

Si ritiene quindi opportuno prevedere la proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino al 30 giugno 2021) del termine indicato all'art. 27 comma 4 del regolamento, entro il quale la mancata registrazione dell'impianto termico nel catasto CRITER dopo la scadenza prevista può essere sanata evitando la irrogazione della relativa sanzione.

In tal modo verrà consentito ai cittadini di provvedere a tale obbligo senza la necessità di richiedere ai manutentori un intervento ad hoc, che sarebbe oltremodo antieconomico, ed evitato che essi siano soggetti a sanzioni inappropriate.

Nel contempo, l'assunzione di tale proroga consentirà di attivare adeguate azioni di informazione ai cittadini circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto termico e delle relative eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto.

Modifiche proposte:

Il provvedimento proposto ha quindi la finalità di apportare la modifica del comma 4 dell'art. 27 del Regolamento Regionale 3 aprile

2017 n. 1 recante "attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i."

**"La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a)."**

viene sostituito dal seguente

**"La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 12 mesi dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a)."**

Inoltre, vengono apportate alcune modifiche, di carattere meramente tecnico, ad alcuni termini e definizioni riportati nell'Allegato A del Regolamento.



## ALLEGATO C

### SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

**REGOLAMENTO REGIONALE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017 N. 1 (ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26)"**

La proposta di modifica di cui alla presente deliberazione è composta da due articoli del Regolamento Regionale n. 1/2017 e s.m.i. rispettivamente relativi a:

1. la proroga del termine entro il quale il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione degli impianti termici nel catasto regionale degli impianti termici può essere regolarizzata dal responsabile di impianto senza che venga applicata la relativa sanzione
2. la modifica dell'allegato a "termini e definizioni"

La modifica di tali disposizioni non comporta oneri a carico della Regione.

Si ricorda che nelle attuali previsioni del regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i., i costi relativi all'attuazione delle disposizioni regolamentari sono sostenuti direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 25-quater della L.R. 26/2004. Tali costi sono riferibili all'attuazione delle disposizioni di cui:

- all'articolo 4 (Catasto regionale degli impianti termici), nel quale si prevede l'implementazione del sistema informativo regionale degli impianti termici (catasto impianti termici): tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 7 (Organismo regionale di accreditamento ed ispezione), con il quale viene individuato l'Organismo regionale di accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica di efficienza energetica degli impianti termici, specificando che le relative funzioni sono affidate alla società *in-house* Ervet spa: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 17 (Accertamento), dove si specifica il ruolo dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme e vengono definite le modalità di accertamento specificando che tale attività si basa su una verifica esclusivamente documentale dei documenti registrati presso il catasto degli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;

- all'articolo 18 (Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici), che fornisce disposizioni dettagliate riguardanti la programmazione delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici. Sono definiti i criteri, in coerenza con la normativa nazionale, in base ai quali effettuare una programmazione su base annuale delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 19 (Modalità di esecuzione delle ispezioni), che definisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del "Rapporto di ispezione" che dovrà essere registrato presso il catasto regionale degli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.

I costi che devono essere sostenuti per la realizzazione delle attività sopra indicate sono interamente coperti dal contributo previsto dall'articolo 25-septies della Legge Regionale 26/2004, a carico dei Responsabili di impianto. In materia, coerentemente alle citate disposizioni legislative, il regolamento di cui al presente provvedimento specifica:

- all'articolo 23 (Contributo regionale), le modalità attraverso cui i responsabili di impianto concorrono dal punto di vista economico alla funzionalità del catasto degli impianti termici e del sistema di accertamento e verifica degli stessi, al fine di *"assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale"*. Viene specificato che il pagamento del contributo di cui sopra avviene mediante l'acquisizione del "Bollino Calore Pulito", corrisposto in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica. Il Bollino calore pulito è virtuale, e viene associato dagli operatori del settore al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.
- all'Allegato D, che riporta gli importi, differenziati in base alla potenza degli impianti, che i responsabili di impianto dovranno corrispondere alla Regione in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica per assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche, di carattere meramente tecnico, ad alcuni termini e definizioni riportati nell'Allegato A del Regolamento: tali modifiche non presentano alcun impatto di carattere economico-finanziario.

**Nel complesso, quindi, la modifica delle disposizioni del**

regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i. apportate con la presente proposta non comporta oneri a carico della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/2050

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/2050

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1919 del 21/12/2020

Seduta Num. 50

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi